



COMUNE DI SINNAI
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 161 Data 02/12/2014	OGGETTO:	Proposta transattiva per rimborso delle spese derivanti dagli oneri di mantenimento di un adulto e di un minore nella struttura residenziale denominata "Casa Letizia" di Serramanna della Compagnia delle figlie del Sacro Cuore Evaristiane a seguito delle decisioni assunte dal Tribunale per i Minorenni di Cagliari nel Proc. N. 605/2012 con provvedimento del 30.06.2014.
---------------------------------------------	-----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **due** del mese di **dicembre** alle ore **14,05** e prosiegua presso la sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei signori:

		Presenti	Assenti
Maria Barbara PUSCEDDU	SINDACO	X	
Alessandro ORRU'	Vice SINDACO	X	
Roberto DEMONTIS	Assessore		X
Giuseppe FLORIS	Assessore	X	
Massimo LEONI	Assessore	X	
Franco MATTA	Assessore	X	
Giuseppe MELIS	Assessore	X	
Andrea ORRU'	Assessore		X
TOTALE		6	2

Presiede il Sindaco **MARIA BARBARA PUSCEDDU**.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Michele CUCCU.

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- Nell'anno 2012 il Comune di Sinnai è stato coinvolto in un procedimento nanti al Tribunale per i Minorenni di Cagliari (Proc. 605/2012) avviato dal Comune di Marrubiu (OR) sfociato nell'inserimento a carattere residenziale di una madre e suo figlio minore presso la Comunità Protetta "Casa Letizia" di Serramanna di proprietà della Compagnia delle figlie del Sacro Cuore Evaristiane di Donigala Fenugheddu, preceduta da un inserimento presso un Centro di Pronto Intervento di Cabras;
- Mentre la presa in carico sociale è avvenuta immediatamente a questa non è seguita quella relativa agli oneri economici in quanto forti perplessità e dubbi ha generato la chiamata in causa dell'Ente su tale versante derivata da un annullamento della residenza anagrafica nel Comune di

Marrubiu richiesta dall'utente a seguito di un accertamento negativo effettuato dalla polizia municipale marrubiese nella stessa giornata dell'inserimento in struttura disposto dal Servizio Sociale del medesimo Comune;

- La Comunità "Casa Letizia" ha ottenuto il pagamento di quanto dovuto dal Comune di Marrubiu sino al mese di febbraio 2013 mentre gli oneri di mantenimento sostenuti dal mese di marzo sino al mese di agosto dello stesso anno non risultano riconosciuti.
- Soltanto con provvedimento del 23.08.2013 nel Proc. 605/2012 il Tribunale dei Minorenni di Cagliari, per rispondere alle sollecitazioni della Comunità, ha individuato nel Comune di Sinnai l'ente competente a provvedere all'adempimento degli oneri economici legati al mantenimento presso la struttura "Casa Letizia" di Serramanna di proprietà della Compagnia delle Figlie del Sacro Cuore Evaristiane di un adulto e del proprio figlio minore;
- Prontamente con determinazione del Responsabile del Settore Economico Sociale, Pubblica Istruzione, Cultura, Biblioteca e Politiche del Lavoro n. 148 del 02/09/2013 si è proceduto ad adempiere alle disposizioni del T.M. stipulando idonea convenzione con la suddetta struttura ed impegnando le risorse finanziarie necessarie, ferma la riserva di rivalsa di questo Comune verso il Comune di Marrubiu nel caso in cui si accertassero irregolarità nella procedura anagrafica di cui trattasi;

PRECISATO CHE nel frattempo il Comune di Sinnai, ritenendo di non aver disposto l'inserimento né avendo stipulato opportuna convenzione con il suddetto fornitore, ha sempre contestato le pretese di pagamento della suddetta Comunità per i periodi precedenti, procedendo a restituire:

- con nota prot. N. 9148 del 27.05.2013 le note contabili relative alle fatture n. 18/A del 31/03/2013 e 19/A del 30/04/2013 pervenute in data 17/05/2013 ed acclarate al prot. N. 8645;
- con nota prot N. 11333 del 05/07/2013 la nota contabile relativa alla fattura n. 25/A del 31/05/2013 pervenuta in data 01/07/2013 ed acclarata al prot. N. 11069;
- con nota prot. N. 18778 del 30.10.2013 le note contabili relative alla fattura n. 31/A del 30/06/2013 pervenuta in data 15/07/2013 prot. N. 11897, alla fattura N. 39/A del 31/07/2013 pervenuta in data 22/08/2013 prot. N. 13676 e alla fattura N. 47/A del 31/08/2013 pervenuta in data 16/09/2013 prot. N. 15293;

CONSIDERATO CHE il Comune di Sinnai, anche a seguito della comparizione avvenuta in data 26/02/2014 nanti al Presidente del Tribunale dei Minorenni di Cagliari, ha confermato la posizione assunta precedentemente con la Comunità e con il Comune di Marrubiu ritenendo che il giusto procedimento amministrativo da seguire finalizzato al pagamento delle rette di ricovero alla suddetta Comunità sarebbe dovuto avvenire tramite il Comune di Marrubiu, il quale avendo disposto l'inserimento, avrebbe dovuto adempiere alle obbligazioni conseguenti, salvo eventuale richiesta di rimborso delle spese da richiedere al Comune di Sinnai, ferme restando le eventuali eccezioni e controversie fra i due Enti Locali riguardo alla procedura anagrafica conclusasi con l'annullamento della residenza anagrafica dei soggetti inseriti nel Comune di Marrubiu in coincidenza dell'inserimento in comunità.

CONSTATATO CHE il Comune di Marrubiu non si è reso disponibile a tale procedura, ma ha peraltro fatto richiesta di rimborso delle somme pagate dal medesimo per il periodo agosto 2012 – febbraio 2013, e pertanto la Comunità ha ritenuto, in forza delle decisioni assunte dal Tribunale per i Minorenni di Cagliari, di confermare le richieste di pagamento dei corrispettivi per i mesi da marzo ad agosto 2013 al Comune di Sinnai per un importo complessivo di € 31.280,00;

ATTESO CHE su istanza della suddetta Comunità, il Tribunale per i Minorenni di Cagliari in data 30.06.2014 confermava il provvedimento sopra richiamato ritenendo che l'onere a carico del

Comune di Sinnai non può non valere sin dall'inserimento in comunità avvenuto, dopo breve soggiorno presso un Centro di Pronta Accoglienza, in data 18/09/2012 a seguito dell'iniziativa del Comune di Marrubiu (OR);

PRECISATO CHE si possa pervenire ad un accordo transattivo con la Comunità di cui trattasi in quanto:

- L'onere a carico dei Comuni di far fronte alle spese relative al mantenimento di soggetti in struttura è ricavabile dall'art. 6 della L. n. 328/2000 il quale al comma 4 dispone: "Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica."

- Tale onere deve essere letto secondo l'interpretazione fornita dal Ministero dell'Interno con Risoluzione n. 9 del 9/02/2009 dalla quale emerge che l'ente competente a sostenere gli oneri derivanti dal ricovero di minori sottoposti a decreto dell'autorità giudiziaria ed ospitati in struttura residenziale è quello nel quale i genitori esercenti la potestà o il tutore hanno la residenza al momento in cui la prestazione assistenziale ha avuto inizio, a nulla rilevando i successivi cambiamenti di residenza dei genitori.

- Il Comune di Sinnai può pertanto essere chiamato a farsi carico delle spese di ricovero della Signora P.M.G., in quanto la medesima risultava nella posizione anagrafica di residente a Sinnai all'epoca dell'inserimento, mentre gli oneri relativi all'inserimento del minore D.P.G.M. devono essere accollate al 50% a carico del Comune di Olbia nel quale, all'epoca dell'inserimento, risultava avere la residenza il coniuge paterno del medesimo minore e per la restante quota del 50%, allo stato attuale, sempre al Comune di Sinnai per la residenza del genitore P.M.G..

- Il Comune di Sinnai pervenendo alla transazione con la Comunità non intende rinunciare, né ora né successivamente, a far valere le proprie posizioni, obiezioni ed opposizioni nei rapporti con il Comune di Marrubiu o con terzi che in qualsiasi modo siano chiamati in causa.

VALUTATO CHE in considerazione di tali assunti, la Comunità ed il Responsabile del Settore economico Sociale Comunale, al fine di evitare il rischio e l'alea connessi ad una valutazione giudiziaria dei fatti contestati, così evitando di dover investire il giudice di merito, sono concordi nel raggiungere un accordo transattivo – conciliativo secondo i termini e le condizioni previste nell'allegato al presente atto il quale prevede un pagamento da parte del Comune di Sinnai a titolo di rimborso degli oneri di mantenimento nella struttura denominata "Casa Letizia" di Serramanna per il periodo dal 01/03/2013 al 31/08/2013 dei soggetti inseriti, nella misura complessiva di euro 21.000,00 (euro ventunomila/00) ciò a fronte di una richiesta di euro 31.280,00 (euro trentunomiladuecentottanta/00).

PRECISATO CHE alla copertura dei suddetti oneri si farà fronte mediante risorse finanziarie disponibili sull'intervento contabile 1.10.04.03, anche in conto RR.PP., del Bilancio di Previsione 2014;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Settore Economico-Sociale in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli art. 49 e 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm., come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento;

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti reso con verbale N. 22 del 29/07/2014;

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese;

DELIBERA

- di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
 - di accogliere la proposta di transazione proposta di concerto tra il Responsabile del Settore Economico Sociale, Pubblica Istruzione, Cultura, Biblioteca e Politiche del Lavoro e la Compagnia delle figlie del Sacro Cuore Evaristiane per la definizione del rimborso delle spese derivanti dagli oneri di mantenimento di un adulto e di un minore nella struttura residenziale denominata "Casa Letizia" di Serramanna della Compagnia delle figlie del Sacro Cuore Evaristiane a seguito delle decisioni assunte dal Tribunale per i Minorenni di Cagliari nel Proc. N. 605/2012 con provvedimento del 30.06.2014, mediante pagamento della somma di € 21.000,00 e, per effetto, approvare lo schema di transazione, allegato al presente atto per farne parte integrale e sostanziale, con cui le parti regolano ogni obbligo reciproco relativamente al rimborso delle spese di mantenimento di cui trattasi;
 - di autorizzare il Responsabile del Settore Economico, Sociale, Pubblica Istruzione, Cultura, Biblioteca e Politiche del Lavoro alla sottoscrizione dell'atto di transazione;
 - di dare mandato al medesimo funzionario di porre in essere tutti gli atti gestionali finalizzati alla conclusione del contratto di transazione e, in particolare, l'adozione dell'impegno di spesa, a valere sul bilancio di previsione 2014 anche in conto residui passivi, della somma di € 21.000,00;
 - di autorizzare il medesimo responsabile ad adottare cautelativamente ogni iniziativa utile per la copertura della spesa riguardo alle pretese di rimborso da parte del Comune di Marrubiu ferma restando la volontà dell'Ente di valutare la difesa in un procedimento giudiziale se eventualmente chiamati in giudizio al fine di far valere le proprie ragioni;
1. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Maria Barbara PUSCEDDU

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Michele CUCCU

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

Artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

- FAVOREVOLE -

Data, 02/12/2014



**Il Responsabile del Settore Economico, Sociale,
P.I., Cultura, Biblioteca e Politiche del Lavoro**

F.to Dott. Raffaele Cossu

OGGETTO:	Proposta transattiva per rimborso delle spese derivanti dagli oneri di mantenimento di un adulto e di un minore nella struttura residenziale denominata “Casa Letizia” di Serramanna della Compagnia delle figlie del Sacro Cuore Evaristiane a seguito delle decisioni assunte dal Tribunale per i Minorenni di Cagliari nel Proc. N. 605/2012 con provvedimento del 30.06.2014.
-----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL'ATTO

La presente deliberazione è stata affissa oggi all'albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 13 dicembre 1994 n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari.

Sinnai, 05/12/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Efsio Farris

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

è divenuta esecutiva il giorno 02/12/2014, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, poiché dichiarata immediatamente eseguibile.

Sinnai, 02/12/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Michele Cuccu

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.

Sinnai, 05.12.2014

IL FUNZIONARIO
Dott. Simone Farris